Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Mercoledì, 11 maggio | Numero 110

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1136.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 10 marzo 1921, n. 549, *che approva il regolamento per l'esercizio della vigilanza governativa sugli Istituti di credito agrario della Sardegna.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 16 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esercizio della vigilanza governativa sugli Istituti di credito agrario della Sardegna, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGOLAMENTO

per l'esercizio della vigilanza governativa sugli Istituti di credito agrario della Sardegna

Art. 1.

La vigilanza sulle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari è esercitata dal Ministero di agricoltura per mezzo della Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario.

Art. 2.

Le Casse provinciali suddette rimetteranno al Ministero di agricoltura, non più tardi dei primi 15 giorni di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente e, nei primi 4 mesi di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali dovrà essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori, che essi sono conformi alla verità.

Il Ministero ha facoltà di chiedere all'amministrazione della Cassa tutte le informazioni che reputerà necessarie.

Art. 3.

Le ispezioni alle Casse provinciali sono ordinarie (o periodiche) e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie si faranno, di regola, una volta l'anno e si compiranno mediante gli opportuni riscontri dei registri, dei titoli di credito e della Cassa degli Istituti.

Le ispezioni straordinarie si faranno quando il Ministero di agricoltura ne ravvisi la necessità.

Art. 4.

Ogni ispezione, periodica o straordinaria, dovrà essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presenteranno all'Istituto, nè potrà, per qualsiasi motivo, essere ri-

mandata ad altro giorno; occorrendo più di un giorno, si proseguirà senza interruzione nei giorni successivi, con quelle cautele che gli ispettori reputeranno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si dovrà avere riguardo alle esigenze del servizio pubblico dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione e il direttore dell'Istituto ispezionato o coloro che li rappresentano saranno tenuti a fornire tutte le spiegazioni ed a rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ispettori e dovranno fare assistere all'ispezione i capi dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 5.

I risultati di ogni ispezione dovranno essere accertati per mezzo di processo verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali potrà farvi inserire le dichiarazioni che reputerà opportune.

Qualora sorga contestazione fra gli ispettori e i rappresentanti dell'Istituto, dovrà farsene particolareggiata menzione nel verbale.

Il processo verbale dell'ispezione sarà, entro 5 giorni dalla chiusura di esso, inviato al Ministero di agricoltura con una relazione, nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle ragioni degli inconvenienti che fossero stati accertati ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Una copia del processo verbale dell'ispezione sarà rilasciata alla amministrazione dell'Istituto, per essere presentata al Consiglio di amministrazione di esso nella più vicina adunanza ordinaria ed anche prima, se dall'ispezione fossero risultati fatti gravi; saranno pure presentati al Consiglio suddetto i rilievi del Ministero che i risultati dell'ispezione avessero provocato.

Art. 6.

Le irregolarità gravi, che possano dar luogo a provvedimenti dovranno essere denunziate immediatamente.

In casi urgenti l'ispettore avrà facoltà di prendere sul luogo i provvedimenti che reputerà necessari, riferendone immediatamente al Ministero di agricoltura.

Art. 7.

Quando dall'ispezione risultassero gravi irregolarità nell'amministrazione delle Casse provinciali, o violazioni della legge o dello statuto, il Ministero di agricoltura potrà promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa e la nomina di un R. Commissario mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 8.

Il commissario Regio assumerà l'amministrazione dell'Istituto per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salvo proroga: esso dovrà riferire ogni mese al Ministero di agricoltura sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedano i limiti della conservazione del patrimonio e della ordinaria amministrazione, il commissario Regio dovrà conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

Art. 9.

Appena composta la nuova Amministrazione, il commissario Regio la convocherà per dichiararla costituita ed immetterla nell'esercizio delle funzioni con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori, del numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò sarà esteso processo verbale sottoscritto dagli intervenuti in triplice esemplare, dei quali uno sarà depositato nell'archivio dell'Istituto, uno inviato al Ministero ed uno rilasciato al commissario Regio cessante.

Art. 10.

La vigilanza sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, nonchè sui Consorzi agrari e sulle Casse agrarie costituite in forma cooperativa, in quanto queste due ultime specie di Istituti abbiano relazioni di affari con le Casse provinciali, è esercitata dalle Casse provinciali medesime, le quali, alla fine di ogni semestre, invieranno al Ministero di agricoltura una relazione sull'opera da esse svolta.

Ciascuna Cassa provinciale dovrà tenere contabilità separata dei fondi pertinenti alla vigilanza.

Art. 11.

Allo scopo enunciato all'articolo precedente, è istituito presso ciascuna Cassa provinciale della Sardegna un ufficio di vigilanza, in applicazione dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592.

Il personale addetto all'ufficio di vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali, in seguito a pubblico concorso, in conformità delle piante organiche allegate ai rispettivi statuti.

Art. 12.

I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa dovranno comunicare alla rispettiva Cassa provinciale, per il visto, le proprie deliberazioni, eccettuate quelle di pura amministrazione che non implichino spesa o erogazione e investimento di fondi, nè stabiliscano un pegno o vincolo per l'Ente.

Tutti gli Enti sottoposti alla vigilanza delle Casse provinciali dovranno rimettere a queste le situazioni semestrali dei conti, non più tardi del mese successivo alla fine del semestre cui si riferiscono e i rendiconti annuali nel termine stabilito dall'art. 2.

Le situazioni e i rendiconti dovranno essere muniti della dichiarazione di conforme alla verità, sottoscritta dagli amministratori e dai revisori.

Le Casse agrarie ed i Consorzi agrari trasmetteranno inoltre alla rispettiva Cassa provinciale la situazione mensile dei conti nei primi 8 giorni del mese successivo, l'elenco trimestrale dei soci ed il verbale di verifica di Cassa entro il mese successivo al trimestre cui si riferiscono.

Art. 13.

I Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari sottoposti alla vigilanza dovranno tenere la contabilità secondo le norme e i criteri che verranno suggeriti dalla rispettiva Cassa provinciale.

Art. 14.

L'approvazione, a termini dell'art. 17 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, dei conti delle Casse agrarie non costituite in forma cooperativa e dei Monti frumentari sarà notificata al presidente della Amministrazione dell'Ente vigilato, che, a sua volta, la notificherà al tesoriere montista o cassiere a mezzo dell'usciere del conciliatore, entro dieci giorni dalla data di arrivo del conto approvato.

Art. 15.

Le Amministrazioni degli Enti intermedi di cui al precedente articolo ed i tesorieri montisti e i cassieri potranno, entro trenta giorni dalla notifica, ricorrere contro la decisione del Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale, al Ministero di agricoltura, a termini del citato articolo 13 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479.

Qualora, dopo trascorso il termine suddetto senza che sia stato inoltrato reclamo, i tesorieri montisti ed i cassieri non versino quanto fosse stato loro addebitato, le Commissioni ed i Consigli di Amministrazione dovranno, entro trenta giorni, procedere contro la cauzione e contro gli altri beni dei debitori, informandone immediatamente la Cassa provinciale.

Art. 16.

Le ispezioni ai Monti frumentari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari sono ordinarie (periodiche) e straordinarie ed avranno luogo secondo le norme contenute nei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 7, 8 e 9, con le modificazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 17.

Le ispezioni straordinarie avranno luogo quando la competente Cassa provinciale, od il Ministero, lo reputino opportuno.

Il processo verbale delle ispezioni ordinarie agli Enti intermedi, accompagnato dalla relazione di cui all'art. 5, sarà inviato alla competente Cassa provinciale; sui risultati, invece, delle ispezioni straordinarie e sui provvedimenti di urgenza dell'ispettore, dovrà, in ogni caso, riferirsi anche al Ministero, dopo che sulla relazione e sul verbale avrà deliberato il Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.

Quando dall'ispezione risultassero gravi irregolarità nell'amministrazione dei Monti frumentari o delle Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, oppure violazione della legge e dello statuto, il ministro di agricoltura potrà, con suo decreto, sentita la Cassa provinciale, disporre lo scioglimento del Consiglio o Commissione amministratrice dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario.

Per le Casse agrarie costituite sotto forma di Società cooperativa, e per i Consorzi agrari, il Ministero, sentita la Cassa provinciale, comunicherà i risultati dell'ispezione all'autorità giudiziaria, per gli effetti dell'art. 153 del Codice di commercio.

Il commissario straordinario assumerà l'Amministrazione dell'Ente per un periodo di tempo non superiore a mesi tre, salvo proroga e dovrà mensilmente riferire sull'andamento dell'Ente stesso alla Cassa provinciale e trimestralmente al Ministero.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario straordinario dovrà conseguire la preventiva approvazione del Ministero, che deciderà sentita la Cassa provinciale.

Il processo verbale di ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto vigilato e di consegna, a termini dell'art. 9, dovrà essere redatto in quadruplice esemplare, uno dei quali sarà depositato nell'archivio dell'Ente, uno inviato al Ministero di agricoltura, uno alla Cassa provinciale ed uno rilasciato al commissario cessante.

Art. 18.

Tutte le disposizioni regolamentari concernenti l'esercizio della vigilanza sugli istituti di credito agrario in Sardegna, emanate anteriormente al presente decreto, sono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
MICHELI.

Regio decreto 10 aprile 1921, n. 551, *che istituisce nella Colonia Eritrea, una Camera di commercio, con sede in Asmara.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Udito il governatore della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita nella Colonia Eritrea una Camera di commercio con sede in Asmara, e con giurisdizione su tutto il territorio della Colonia.

Art. 2.

La Camera di commercio ha per iscopo di rappresentare presso il Governo locale gli interessi commerciali e industriali della Colonia, e di cooperare al loro sviluppo. Raccoglie le notizie e i dati statistici che possano interessare il Governo della Colonia anche nei rapporti con i mercati esterni; dà i pareri e le informazioni che le vengano richieste dal Governo locale in quanto si riferisce al commercio, all'industria, ed allo sviluppo economico della Colonia, ed, occorrendo, di sua iniziativa presenta voti al Governo stesso per tutte le questioni attinenti alla vita economica e commerciale della Colonia.

Art. 3.

La Camera di commercio tiene il registro delle ditte esercenti commercio od industria in Colonia, ricevendo all'uopo le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte stesse.

Chiunque, sia individualmente, sia in Società con altri, abbia in Colonia esercizi commerciali od industriali è tenuto a farne denunzia alla Camera di commercio. Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

Nel caso di mancata denuncia o di denuncia irregolare, la Camera di commercio provvede alla iscrizione d'ufficio. In base agli atti prodotti e alle iscrizioni dei registri delle ditte, la Camera rilascia estratti e certificati.

I criteri e le modalità per la compilazione del registro e la presentazione delle denunce saranno stabiliti dal regolamento da emanarsi dal Governo a senso dell'art. 23 delle presenti norme.

Art. 4.

La Camera di commercio compila: *a*) il ruolo dei periti commerciali ed industriali; *b*) il ruolo dei curatori nei fallimenti, comprendendovi quelle persone che, per titoli di studio o per speciale competenza nel commercio diano garanzia di bene adempiere a tali funzioni; *c*) designa, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie di natura commerciale.

Art. 5.

La Camera di commercio è composta da quindici consiglieri dei quali nove sono cittadini italiani, tre di Stati europei, e tre sudditi coloniali o assimilati.

Art. 6.

I consiglieri della Camera di commercio sono eletti da un Collegio elettorale composto dai commercianti della Colonia cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali italiani od assimilati, che siano inscritti nei ruoli della tassa sui commercianti ed industriali o che vi dovrebbero essere inscritti, se non fossero esentati da speciali disposizioni.

Per le Società anonime o in accomandita per azioni il voto è dato ad un loro rappresentante all'uopo designato.

Art. 7.

Sono esclusi dall'elettorato:

1. Gli interdetti o gl'inabilitati.
2. I falliti, finchè duri lo stato di fallimento.
3. I vigilati speciali e gli ammoniti.
4. I condannati a pena superiore a tre anni di reclusione o detenzione; i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; i condannati per furto, truffa, appropriazione indebita, falso, frode o per reato contro il buon costume.
5. Gli stranieri e gli assimilati a sudditi coloniali i quali risiedano in Colonia da meno di un anno o che appartengano a Stati europei o di civiltà europea, nei quali i cittadini italiani non godono parità di trattamento.

Art. 8.

La formazione delle liste elettorali e la revisione delle medesime è affidata ad una Commissione composta dall'avvocato del Governo che la presiede e da quattro commercianti nominati dal Governatore. Di questi due debbono essere cittadini italiani, uno cittadino straniero ed uno suddito coloniale od assimilato.

La formazione delle liste elettorali deve essere effettuata entro il termine da fissare con decreto governatoriale. La revisione ha luogo ogni anno entro il mese di novembre.

La Commissione rimette al governatore il risultato delle proprie operazioni con un rapporto motivato.

Art. 9.

Le liste formate o rivedute dalla Commissione elettorale sono pubblicate per 15 giorni sugli albi dei commissariati regionali.

Contro l'operato della Commissione è ammesso ricorso al governatore entro il termine di un mese dalla scadenza di quello indi-

cato per la pubblicazione. Sui ricorsi decide inappellabilmente il governatore, sentito il giudice della Colonia.

Art 10.

Le liste degli elettori sono tenute distinte secondo si tratta di cittadini italiani, di cittadini stranieri e di sudditi coloniali italiani od assimilati. Gli elettori cittadini italiani non possono votare che per candidati cittadini italiani, ed egualmente gli elettori cittadini stranieri o sudditi coloniali italiani od assimilati non possono votare rispettivamente che per cittadini non italiani e per sudditi coloniali italiani od assimilati.

Ogni elettore ha diritto di votare tanti nomi quanti sono i membri da eleggere nella categoria di cittadini, stranieri o sudditi ed assimilati alla quale l'elettore appartiene.

In caso di parità di voti è proclamato il più anziano di età.

Art. 11.

Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.

Sono proclamati eletti nelle singole categorie coloro che riportano la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di ballottaggio è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 12.

Sono eleggibili tutti gli elettori di sesso maschile, purchè d'età non inferiore a 25 anni.

Sono ineleggibili coloro che hanno liti vertenti con la Camera di commercio o che siano direttamente o indirettamente interessati in affari riguardanti la medesima.

Art 13.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

La carica di consigliere della Camera di commercio è gratuita. Sono però rimborsate le spese di viaggio in Colonia ai consiglieri che risiedono fuori dell'Asmara per recarsi alle riunioni della Camera.

Art. 15.

La data di convocazione degli elettori commerciali è fissata con decreto del governatore. I risultati delle elezioni sono pubblicati subito dopo lo scrutinio dei voti: i verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 16.

I risultati delle operazioni elettorali possono essere impugnati con ricorso al governatore, che decide inappellabilmente, sentito il giudice della Colonia.

Nel caso di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento delle operazioni elettorali, il governatore fissa il termine entro il quale debbono aver luogo le nuove elezioni. Tale termine non può superare quello di un mese dalla data del decreto di annullamento delle operazioni elettorali.

Art. 17.

Su proposta della Camera sono dichiarati dimissionari: 1° i consiglieri che senza giustificato motivo, per sei mesi continui non siano intervenuti alla adunanza della Camera; 2° i consiglieri che si assentino dalla Colonia per più di un anno, salvo il caso che la Camera riconosca giustificato il motivo dell'assenza; 3° i consiglieri che durante il periodo in cui durano in carica vengano a perdere i requisiti di eleggibilità.

Art. 18.

La Camera di commercio elegge tra i suoi membri il presidente, il vice presidente e il tesoriere economo.

Il presidente ed il vice-presidente debbono essere cittadini italiani. Essi al pari del tesoriere-economo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le nomine non sono valide se non sono fatte a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

Art. 19.

Il presidente rappresenta la Camera in tutti i suoi atti amministrativi: egli corrisponde direttamente col governatore.

Art. 20.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se il numero dei consiglieri presenti sia inferiore alla metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni inoltre debbono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 21.

Se il numero dei consiglieri in carica si riduce a meno di due terzi di quello fissato nell'art. 5, o quello dei consiglieri cittadini italiani si riduce a meno di sei, si procede alle elezioni suppletive, salvo il caso previsto dall'articolo 22, o che debbasi procedere alle elezioni generali entro il termine di sei mesi.

Art. 22.

La Camera di commercio può essere sciolta con decreto del Governatore sentito il Consiglio di amministrazione.

In questo caso si procede a nuove elezioni generali nel termine massimo di un anno.

Art. 23.

La Camera di commercio ha personalità giuridica.

Con decreto governatoriale, sentito il Consiglio d'amministrazione, può essere autorizzata: 1° a fondare ed esercitare caravanserragli, magazzini generali, depositi franchi ed altre istituzioni d'interesse commerciale: 2° a contrarre prestiti per procacciarsi i mezzi necessari all'attuazione di quanto è detto al numero precedente; 3° a ricevere donazioni o legati.

Art. 24.

La Camera ha un bilancio proprio di entrate e di spese.

Lo schema di bilancio preventivo deve essere presentato all'approvazione governatoriale prima del 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio: quello del bilancio consuntivo non più tardi del mese di giugno dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

Così il bilancio preventivo che il consuntivo sono resi esecutivi con decreto del governatore, sentito il Consiglio di amministrazione.

Le eccedenze di entrata debbono costituire un fondo di riserva, la cui situazione va allegata al bilancio preventivo ed a quello consuntivo.

Nessun prelevamento può essere fatto dal fondo di riserva senza autorizzazione del governatore.

Art. 25.

Per provvedere alle spese del suo funzionamento la Camera di commercio è autorizzata a riscuotere ai commercianti della Colonia una tassa camerale. La tassa camerale non può superare il cinque per cento dell'ammontare della tassa sui commercianti ed industriali che ciascun contribuente paga o sarebbe tenuto a pagare se disposizioni speciali non lo esentassero.

I ruoli della tassa camerale dopo essere stati approvati dalla Camera e resi esecutivi dal Governatore, saranno pubblicati negli albi dei Commissariati generali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione è ammesso il ricorso degl'interessati al Governatore.

Art. 26.

La Camera di commercio è altresì autorizzata a prelevare un diritto, la cui misura dovrà essere approvata dal Governatore, sui certificati relativi alle denuncie di cui all'articolo 3.

La tassa camerale o i diritti ora detti sono riscossi coi privilegi delle tasse erariali.

Art. 27.

La Camera di commercio forma il suo regolamento interno che deve essere approvato dal governatore.

Art. 28.

Con decreto del governatore, sentito l'avvocato del Governo e il Consiglio di amministrazione, saranno stabiliti il numero e le località delle sezioni per la votazione, nonchè tutte le altre modalità per le operazioni elettorali: saranno inoltre stabiliti i modi di riscossione delle tasse e dei diritti camerali e saranno finalmente dettate le altre norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.